

ACCORDO

(ex art. 6 della L.R. n. 11/2004)

tra

IL COMUNE DI CASALEONE

e

il Sigg. Zonzini Claudio - Possemato Elena

I sottoscritti ZONZINI CLAUDIO, nato a Casaleone il 28/12/1959 C.F. ZNZCLD59T28B886M, e POSSEMATO ELENA nata in Svizzera il 22/05/1962 C.F.PSSLNE62E62Z133K in qualità di proprietari residenti in Casaleone Vicolo Baccanazza 5/Piano 2, di qui in avanti indicata anche come "LA DITTA PROPONENTE", da una parte;

e

FERRARI GEOM. ORNELLA nato a Cerea il 20/08/1964 e domiciliato in carica presso il Municipio, Via V. Veneto, n. 61, Casaleone (VR), che interviene ed agisce e stipula nella sua qualità di *Il Responsabile del Servizio Urbanistica* in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del **Comune di CASALEONE** con sede municipale in via V. Veneto, 61 (P.IVA 00659900237) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109, comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e autorizzato alla firma del presente atto con delibera G.C. n. 126 del 02/09/2013 e delibera C.C. n. 36 del 11/09/2013, esecutive, di qui in avanti indicato anche come "IL COMUNE", dall'altra parte

PREMESSO

che "LA DITTA PROPONENTE" è proprietaria piena ed esclusiva di un'area – di qui in avanti indicata unitariamente come "l'Area" - sita in

Comune di CASALEONE (VR) avente una superficie complessiva di circa 17859 mq ed identificata catastalmente al foglio n. 6, mapp.le

134;

che la suddetta "Area" comprende 1 porzione di terreno con differente destinazione urbanistica e precisamente:

una porzione di terreno di circa 600 mq inedificata, ricadente in zona definita dal vigente strumento urbanistico come zona "E2";

che l'Area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e condizione appare urbanisticamente vocata ad usi edificatori funzionali alle peculiari esigenze legate allo sviluppo futuro del territorio comunale in quanto idonea alla realizzazione dell'intervento proposto;

che l'iniziativa in progetto non ha ricadute negative sul "COMUNE" in termini di domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizzazione ma al contrario comporta essa stessa sostanzialmente un rafforzamento nella dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e più in generale di servizi e funzioni rispondenti all'interesse generale.

che l'esatta articolazione e modulazione delle opere e delle differenti funzioni cui esse saranno destinate non può che essere rimessa ad una fase successiva, in sede di programmazione economico-finanziaria e di progettazione esecutiva, una volta che si siano create le condizioni urbanistiche minime atte a consentire lo sviluppo dell'iniziativa e a giustificare gli ulteriori ingenti investimenti necessari per la progettazione urbanistico-edilizia e funzionale dell'intero complesso, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio e con le scelte operati-

ve;

che pertanto "LA DITTA PROPONENTE" ha proposto al "COMUNE" di assegnare all'Area una destinazione urbanistica compatibile con la realizzazione dell'iniziativa proposta, nei termini meglio precisati nell'allegato sub A tabella di perequazione "11, Via Frittaia residenze in urb. diffusa;

che il valore della perequazione debba essere inteso non come valore di scambio, ma come incontro dell'interesse pubblico e privato, senza necessariamente essere parametrato in modo formalistico alla quantificazione che avrebbe assunto in una trattativa tra privati;

CONSIDERATO

che il "COMUNE" ritiene che la proposta della " LA DITTA PROPONENTE rivesta un rilevante interesse pubblico, in quanto viene trasformata una parte di area agricola in residenziale;

dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi;

VISTO

- che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede all'art. 6 la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

- che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e del-

la pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

- che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato;

- che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge statale n. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che con deliberazione n. 35 del 17/09/2012 il Consiglio del Comune di Casaleone ha adottato il documento preliminare al P.I. ai sensi degli artt. 17-18 della legge regionale del Veneto n. 11/04;

- che sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad accordi ai sensi dell'art. 6;

- che detti accordi, nella misura in cui le proposte incidano sui contenuti propri non solo del PAT ma anche del PI, devono essere correlati ad ambedue gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, a ciascuno per quanto di ragione;

- che la proposta di "LA DITTA PROPONENTE" risulta essere stata presentata da soggetto avente la disponibilità dell'Area oggetto della proposta stessa e comporta l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale, in ciascuno per quanto di ra-

gione, dei contenuti indicati nella proposta stessa (cfr. all. 1, punto B);

- che il Consiglio Comunale ha approvato questo schema di accordo con deliberazione n. 54 del 19/11/2012, esecutiva;
- che la Giunta Comunale con delibera n.126 del 02/09/2013 ha approvato il presente accordo nei limiti della sua competenza in questa fase procedurale, ossia ai fini della definitiva formulazione della proposta di PI da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, il tutto in conformità alle pertinenti disposizioni della vigente legge regionale del Veneto n. 11/2004;
- che questo accordo costituirà un allegato al PI e pertanto diventerà efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

si conviene

quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Art. 2 – Obblighi del Comune

2.1.- L'Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata da "LA DITTA PROPONENTE" rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna, per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di PI, da sottoporre agli organi ed enti competenti per l'approvazione, i contenuti urbanistici della proposta presentata dalle "DITTA PROPONENTE" come indicati nella scheda urbani-

stica di sintesi che viene allegata a questo accordo sub A a formarne parte integrante.

Art. 3 – Obblighi della Parte Privata

Oggetto del presente accordo è l'accoglimento integrale da parte dell'Amministrazione Comunale delle richieste citate nelle premesse del presente atto e quindi l'assunzione di reciproche obbligazioni da parte dell'Amministrazione e del privato proponente nei termini di seguito riportati.

Art. 4 – Condizioni

4.1.- Il presente accordo perderà automaticamente efficacia, su semplice comunicazione scritta di "LA DITTA PROPONENTE" al Comune da inviarsi entro 6 mesi dai seguenti fatti:

a) nel caso che il PI non sia stato approvato definitivamente con contenuti conformi a quelli proposti da "LA DITTA PROPONENTE" e tali da rendere possibile l'effettiva attuazione integrale dell'iniziativa prospettata;

b) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi per qualsiasi ragione entro il termine massimo del 31/12/2013.

4.2.- Le due condizioni su indicate si intendono formulate nell'interesse della ditta, la quale pertanto avrà facoltà di rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le condizioni risolutive su indicate mediante comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione comunale entro sei mesi dall'avveramento della condizione risolutiva.

4.3.- Nell'eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzialmente conformi a quelli proposti dalla ditta e tali da rendere possibile solo un'attuazione parziale dell'iniziativa prospettata, il presente accordo perderà efficacia se entro i successivi sei mesi le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o sostitutivo di questo accordo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.

4.4.- Qualora, approvato il P.I. nei tempi, modi e contenuti previsti, vengano a mancare le condizioni per effettuare l'intervento da parte della "DITTA PROPONENTE" nell'arco dei cinque anni resi disponibili a tal fine, si intende che l'area torni ad essere classificata come Zona Omogenea E2 su richiesta esplicita della "DITTA PROPONENTE" senza che questo comporti aggravii economici ulteriori per la stessa.

Art. 5 – Garanzie*

*Tale vincolo viene esaurito interamente in seno allo schema, vedi tabella di perequazione di "11. Via Frittaia residenze in urb. diffusa"

5.1 In fase di stipula dell'accordo, nel caso in cui sia prevista la dazione di una somma di denaro, "LA DITTA PROPONENTE" corrisponde al Comune, a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo, un importo pari al 10% (Euro 540,00 cinquecentoquaranta) della somma concordata. Al ricevimento della somma il Comune rilascerà apposita quietanza di pagamento.

Ai sensi dell'art. 1385 del codice civile, in caso di adempimento della DITTA PROPONENTE l'importo versato sarà imputato alla

prestazione dovuta mentre, in caso di inadempimento, tale importo sarà trattenuto dal Comune, previo recesso dall'accordo.

Per adempimento si intende l'integrale versamento al Comune della somma a saldo dell'obbligazione pecuniaria pattuita.

ART. 6.- Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 7 - Controversie

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11, comma 5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si allega:

- scheda normativa "11. Via Frittaia residenze in urb. diffusa"

- proposta prot. n. 6283 del 24/07/2013

- ricevuta di pagamento n. 1998 del 09/12/2013.

Casaleone lì 16/12/2013

Sottoscrivono per conferma e accettazione:

ZONZINI CLAUDIO

POSSEMATO ELENA

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

FERRARI geom. Ornella